



COMUNE DI MARUGGIO

PROVINCIA DI TARANTO

DELIBERA CC_Atto_Nro 6 Del 24/02/2022

**MODIFICHE AL NUOVO REGOLAMENTO COMUNALE PER LA
DISCIPLINA DI CHIOSCHI, DEHORS DI CUI ALLA DELIBERA DI C.C. N.
30 DEL 18/05/2021**

CAPO I DISPOSIZIONI INIZIALI

ART. 1 - Ambito di applicazione e finalità

1. Il presente regolamento (e le allegate Tavole n. 1 e n. 2 del “Piano Comunale dei Chioschi) definisce le caratteristiche formali e dimensionali, le tipologie e le ubicazioni possibili dei chioschi da insediarsi nel territorio del Comune di Maruggio (Centro abitato e marine), la destinazione d’uso: settore alimentare/non alimentare), nonché la procedura per il conseguimento della specifica concessione, e stabilisce in particolare:

- a. la collocazione dei chioschi e le modalità per le richieste di assegnazione delle aree di cui al successivo articolo;
- b. i criteri di valutazione da inserire nel bando al fine dell’attribuzione del punteggio e della successiva compilazione della graduatoria dei richiedenti;
- c. la definizione del Piano dei Chioschi in cui sono riportati i chioschi esistenti e le previsioni per l’ubicazione di nuovi chioschi (all. tavole n. 1 e n. 2 - “Piano Comunale dei Chioschi”);

2. Le presenti disposizioni si applicano ai chioschi, ai dehors destinati ad attività di commercio, di vendita e somministrazione di alimenti e bevande, di vendita al dettaglio di giornali e riviste e di tutte le altre attività commerciali ed artigianali che saranno in seguito elencate.

ART. 2 - Definizioni generali

Ai fini del presente regolamento, così come disciplinato dal Codice del Commercio della Regione Puglia – L.R. n.24/2015) si intendono per:

- 1. Commercio al dettaglio:** l’attività svolta da chiunque professionalmente vende prodotti direttamente al consumatore finale operando su aree private o pubbliche, in sede fissa o mediante altre forme di distribuzione;
- 2. Impresa commerciale al dettaglio:** l’impresa che acquista e rivende o somministra merci in nome e per conto proprio direttamente al consumatore finale;
- 3. Settori merceologici:** il settore alimentare (che consente anche la vendita di prodotti non alimentari) e il settore non alimentare (che comprende la vendita dei soli prodotti non alimentari);
- 4. Superficie di vendita di un esercizio commerciale:** la misura dell’area o delle aree destinate alla vendita, comprese quelle occupate da banchi, scaffalature, vetrine e quelle dei locali frequentabili dai clienti, adibiti all’esposizione delle merci e collegati direttamente all’esercizio di vendita. Non costituisce superficie di vendita quella dei locali destinati a magazzini, depositi, lavorazioni, uffici,

servizi igienici, impianti tecnici, gli spazi collocati davanti alle casse e ad altri servizi nei quali non è previsto l'ingresso dei clienti;

5. Superficie di somministrazione: l'area attrezzata per il consumo di alimenti o bevande, compresa l'area occupata da banchi, mobili e altre attrezzature allestite per il servizio al cliente. Non costituisce superficie di somministrazione l'area destinata a cucina, depositi, servizi igienici, uffici e simili;

6. Somministrazione: la vendita per il consumo sul posto in tutti i casi in cui gli acquirenti consumano i prodotti in locali o superfici aperte al pubblico attrezzati a tal fine.

7. Per quanto riguarda il commercio su aree pubbliche si intendono per:

aree pubbliche: le strade, le piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio e ogni altra area di qualunque natura destinata a uso pubblico;

commercio su aree pubbliche: le attività di vendita di merci al dettaglio e di somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche, comprese quelle del demanio marittimo o su aree private delle quali il comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte;

8. Suolo di proprietà comunale: il suolo e relativo soprassuolo e sottosuolo appartenente al patrimonio disponibile del Comune di Maruggio;

9. Occupazioni di suolo pubblico: i luoghi e il suolo di dominio pubblico appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e quelli di proprietà privata soggetti a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi e nei termini di legge.

Si distinguono in:

- a) permanenti: le occupazioni di carattere stabile, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno;
- b) temporanee: le occupazioni di durata inferiore all'anno;
- c) stagionali: quelle che si svolgono per un periodo di tempo, anche se frazionato, non inferiore a 60 giorni e non superiore a 180 giorni per ogni anno solare.

10. Chiosco: manufatto isolato, di tipo precario e completamente rimovibile, di dimensioni contenute, generalmente prefabbricato e strutturalmente durevole, tradizionalmente concepito per la vendita di generi diversi, posato su suolo pubblico, a seguito di atto di concessione di occupazione di suolo pubblico rilasciata dal Comune, o su solo privato.

Sono individuate le seguenti categorie - settori merceologici per i chioschi:

a) Alimentare (che consente anche la vendita di prodotti non alimentari)

1-a) attività commerciale per la sola vendita di alimenti e bevande;

1-b) attività commerciale per la manipolazione e/o trasformazione e vendita di alimenti e bevande senza somministrazione;

1-c) attività commerciale per la manipolazione e/o trasformazione, la vendita e la somministrazione di alimenti e bevande;

b) Non Alimentare (che comprende la vendita dei soli prodotti non alimentari)

11. Dehors: l'insieme degli elementi mobili e temporanei posti in modo funzionale ed armonico sullo spazio pubblico, o gravato da servitù di uso pubblico, o privato, che costituisce, delimita e arreda lo spazio per il ristoro all'aperto **adiacente ad un locale commerciale o chiosco**, per la somministrazione di alimenti e bevande (consumo sul posto).

12. Attività di commercio e somministrazione di alimenti e bevande: si intendono le attività autorizzate ai sensi della normativa vigente per la vendita al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande.

CAPO II

I CHIOSCHI

ART. 3 - Determinazione delle Aree, dei servizi individuati e caratteristiche dei Chioschi

I chioschi, individuati in aree pubbliche idonee riportate nelle allegate tavole grafiche del Piano Comunale dei Chioschi, potranno essere insediati nelle seguenti zone:

- 1) Nelle zone residenziali, sia a Maruggio che a Campomarino, caratterizzati da scarsità di locali utilizzabili per l'insediamento di attività commerciali;
- 2) Su banchine non delimitanti carreggiate soggette a traffico intenso;
- 3) Il posizionamento dovrà avvenire ad una distanza non inferiore a metri 3.00 dalle carreggiate veicolari e dalle alberature esistenti misurate da ogni punto della proiezione della copertura e a metri 8.00 dalle intersezioni stradali;
- 4) Tra le aree previste, i chioschi potranno essere insediati nelle aree pubbliche, a condizione che lo stesso non occupi un'area superiore al 10% della superficie totale dell'area e comunque potranno avere superficie coperta max pari a 45 mq.

4 bis) Per le aree private, sono previsti chioschi a titolo precario, da ubicarsi nelle zone disciplinate dall'art. 3 "Fascia di rispetto litoraneo" delle NTA di PdiF nei casi in cui ricorra una destinazione ad "impianti balneari" – impianti a servizio della balneazione – con l'esclusione dei casi di assegnazione di aree demaniali marittime destinate alla realizzazione di stabilimenti balneari e, compatibilmente con lo stato dei vincoli paesaggistico-ambientali-archeologici.

In tali casi, i manufatti, non possono superare i seguenti limiti:

- massimo 5% fino alla consistenza di mq 2.000;
- ulteriore 3% per la consistenza compresa tra mq. 2001 e mq. 5000, con un limite massimo pari a

120 mq.

La consistenza assentibile per le strutture ombreggianti, non può superare il 50% dei limiti fissati per i manufatti, compresa quella da occupare con l'installazione di gazebo.

Per struttura ombreggiante deve intendersi qualsiasi struttura, di facile rimozione, destinata esclusivamente al riparo dall'irraggiamento solare. La stessa deve avere copertura di tipo precario (incantucciato, teli frangisole, pergolato, ecc.) ed essere totalmente aperta sui lati non adiacenti a manufatti.

La durata di validità dell'installazione dell'impianto, per assimilazione alla durata delle concessioni demaniali marittime, non potrà comunque essere superiore ad anni 20.

5) Tra le aree pubbliche previste, i chioschi potranno essere insediati anche su aree contigue a quelle dei mercati.

Eventuali deroghe, alle aree pubbliche, ai servizi individuati e alle caratteristiche dei chioschi, relative anche a situazioni pregresse alla data di approvazione presente regolamento, opportunamente motivate, potranno di volta in volta essere valutate dagli uffici competenti.

ART. 4 - Norme Generali previste per i Bandi utili all'assegnazione dei Chioschi

1. Nel caso di procedure di selezione per l'assegnazione di nuove aree pubbliche, si applicano i seguenti criteri e relativi punteggi di priorità:

a) criterio correlato alla qualità dell'offerta: max 5 punti così ripartiti:

a1) offerta di prodotti di qualità, come: prodotti biologici, a km zero, prodotti tipici locali e del made in Italy, prodotti della tradizione pugliese: **punti 1,5**

a2) promozione di iniziative locali, in collaborazione con il Comune, nell'ambito di eventi con svolgimento nell'area pubblica assegnata anche attraverso l'organizzazione di degustazioni e per la promozione dei prodotti relativi: **punti 2**

a3) iniziative funzionali alla promozione di prodotti di produzione: **punti 1,5**

b) criterio correlato alla tipologia del servizio che si intende svolgere secondo le modalità di attività/gestione del chiosco: max 3 punti così ripartiti:

b1) impegno da parte dell'operatore a fornire ulteriori servizi come: la consegna a domicilio, l'offerta di prodotti pre-confezionati a seconda del target e dell'età della clientela, l'offerta informatizzata o on-line: **punti 0,20**

b2) giorni annuali di apertura del chiosco: **punti 1**

b3) orario di apertura del chiosco: **punti 0,80**

b4) il n. di unità lavorative stagionali e/o annuali da impiegare nella gestione delle aree assegnate (numero degli addetti, mansioni) sviluppi e ricadute economiche ed occupazionali per la località, investimenti sul territorio, eventuali promozioni e/o partecipazione a manifestazioni ed eventi anche in collaborazione con il Comune, offerte integrate, ecc.; **punti 1**

c) criterio correlato alla presentazione di progetti innovativi, anche relativi a caratteristiche di compatibilità architettonica: max 3 punti così ripartiti:

c1) compatibilità architettonica delle strutture rispetto al territorio in cui si collocano, ed impiego di materiali eco-compatibili a basso impatto ambientale in merito alla tipologia di arredi: **punti 1,20**

c2) miglioramento dei parametri relativi al risparmio energetico e idrico: **punti 0,80**

c3) Servizi fruibili da parte delle categorie deboli o svantaggiate (diversamente abili, donne in stato di gravidanza, neonati) oltre lo standard minimo obbligatorio per legge o ogni altro elemento utile per la sicurezza e la salvaguardia dei turisti – **punti 1**

d) Criterio correlato alle comprovate professionalità ed esperienza maturate nel settore: max 3 punti così ripartiti: il concorrente che fa richiesta di concessione, per usufruire di questo requisito, deve aver svolto la medesima attività oggetto del bando, per la quale si richiede la concessione, nell'ultimo triennio **punti 1 per ogni anno.**

2. Nelle procedure di selezione per assegnazioni successive a scadenza, le aree pubbliche vanno assegnate secondo i seguenti criteri e punteggi di priorità, nel caso di pluralità di domande concorrenti:

a) Criterio della maggiore professionalità dell'impresa acquisita nell'esercizio dell'attività sull'area pubblica in cui sono comprese:

Anzianità dell'esercizio dell'impresa, comprovata dalla durata dell'iscrizione, quale impresa attiva, nel Registro delle Imprese. L'anzianità è riferita a quella del soggetto titolare al momento della partecipazione al bando, sommata a quella dell'eventuale dante causa.

- **anzianità di iscrizione fino a 5 anni = punti 40**

- **anzianità di iscrizione maggiore di 5 anni e fino a 10 anni = punti 50**

- **anzianità di iscrizione oltre 10 anni = punti 60**

b) Anzianità acquisita nell'area pubblica alla quale si riferisce la selezione: al soggetto titolare della concessione scaduta che partecipa al bando, viene attribuito un punteggio pari a 0,01 punti per ogni giorno di anzianità. L'anzianità è riferita a quella del soggetto titolare al momento della partecipazione al bando, sommata a quella dell'eventuale ed ultimo dante causa.

c) Criterio per l'adeguamento del manufatto/struttura "chiosco" esistente: oltre ai criteri di cui alle lettere a) e b), comunque prioritari, **viene attribuito il punteggio previsto dal precedente comma 1 lettera c).**

d) Criterio relativo al possesso, da parte dell'impresa partecipante alla selezione per l'assegnazione dell'area pubblica, del DURC o del certificato di regolarità contributiva: 3 punti.

3. Criteri e requisiti da prevedersi nel Pubblico Bando attinenti all'offerta economica:

offerta economica più vantaggiosa, formulata in percentuale (%) di aumento rispetto al costo del canone annuo fissato a base d'asta:

*All'offerta più vantaggiosa vengono attribuiti **punti 10***

Alle restanti offerte vengono attribuiti punteggi proporzionali tra l'offerta più alta e quella più bassa ricevuta.

In caso di parità di punteggio sulle richieste, l'area sarà assegnata all'offerente che avrà proposto l'offerta economicamente più vantaggiosa.

In caso di ulteriore parità, si procederà mediante sorteggio pubblico.

4. Il canone di concessione annuo, riferito alle aree pubbliche oggetto di nuova assegnazione, è così suddiviso:

A) €. 2.500,00 chioschi del settore merceologico alimentare – tipologia PUBBLICO ESERCIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE di cui alla L. N. 287/1991 e ss.mm.ii. (es: bar, ristoranti, pizzerie) ricadenti nell'abitato di Maruggio; €. 4.000,00 nella zona B di Campomarino; €. 5.000,00 ricadenti nella zona A di Campomarino (come indicato nelle allegate Tavole n. 1 e n. 2 del "Piano Comunale dei Chioschi);

B) €. 2.500,00 chioschi del settore merceologico alimentare – tipologia ESERCIZI DI VICINATO di cui al D. Lgs. N. 114/1998 e ss.mm.ii. (es: macellerie, pescherie, salumerie, gastronomie) ricadenti nell'abitato di Maruggio; €. 4.000,00 nella zona B di Campomarino; €. 5.000,00 ricadenti nella zona A di Campomarino (come indicato nelle allegate Tavole n. 1 e n. 2 del "Piano Comunale dei Chioschi);

C) €. 2.500,00 chioschi del settore merceologico alimentare – tipologia ATTIVITA' ARTIGIANALI di cui al decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 2006, n. 248 e ss.mm.ii. (es: gelaterie, creperie, kebaberie, pizzerie e rosticcerie d'asporto, panifici) ricadenti nell'abitato di Maruggio; €. 3.000,00 nella zona B di Campomarino; €. 4.000,00 ricadenti nella zona A di Campomarino (come indicato nelle allegate Tavole n. 1 e n. 2 del "Piano Comunale dei Chioschi);

D) €. 2.000,00 chioschi del settore merceologico alimentare – tipologia IMPRENDITORI AGRICOLI di cui al D. Lgs. N. 228/2001 e ss.mm.ii. ricadenti nell'abitato di Maruggio e nella zona B di

Campomarino; €. 3.000,00 ricadenti nella zona A di Campomarino (come indicato nelle allegate Tavole n. 1 e n. 2 del “Piano Comunale dei Chioschi);

E) €. 2.000,00 per chioschi/strutture relative al settore merceologico non alimentare – attività artigianali ed esercizi di vicinato ricadenti nell’abitato di Maruggio e nella zona B di Campomarino (come indicato nelle allegate Tavole n. 1 e n. 2 del “Piano Comunale dei Chioschi”);

F) €. 2.500,00 per i chioschi/strutture relative al settore merceologico non alimentare – attività artigianali ed esercizi di vicinato ubicati nella zona A di Campomarino (come indicato nelle allegate Tavole n. 1 e n. 2 del “Piano Comunale dei Chioschi);

4 Bis. A decorrere dall’anno 2022, i suddetti canoni di concessione annuali sono applicati anche alle concessioni d’uso di aree pubbliche vigenti, di cui al successivo ART. 5.

Il canone di concessione annuo, (arrotondato in aumento alle decine di euro) sarà aggiornato ogni anno secondo gli indici ISTAT, e non comprende il canone ricognitorio annuo stabilito nella misura di €. 155,00.

Il versamento del canone di concessione annuo può essere effettuato in n. 4 rate trimestrali con le seguenti scadenze: 1^ rata entro il 31 marzo; 2^ rata entro il 30 giugno; 3^ rata entro il 30 settembre; 4^ rata entro il 31 dicembre.

5. Il bando deve contenere almeno:

- l’ubicazione delle aree in cui collocare i chioschi;
- la durata della concessione;
- la superficie e le caratteristiche delle predette aree;
- la tipologia di attività da insediare;
- i criteri di valutazione al fine dell’attribuzione del punteggio e della successiva compilazione della graduatoria dei richiedenti.

6. Tipologia delle attività ammissibili:

a) per il settore alimentare (compresi i prodotti alimentari tipici di provenienza pugliese):

- vendita di alimenti e bevande in genere, senza somministrazione;
- somministrazione e vendita di alimenti e bevande in genere, con o senza attività di manipolazione e/o trasformazione;
- produttori agricoli;

b) per il settore non alimentare:

- vendita di prodotti dell’artigianato tipico locale e souvenir;

- commercio di abbigliamento e accessori;
- articoli di telefonia;
- libri, giornali, cartoleria;
- vendita di quotidiani e/o periodici;
- attività di fotografo;
- fiori e piante;

c) utilizzo per servizi di interesse collettivo e attività no profit;

7. Modalità di presentazione della domanda;

8. Modalità di dichiarazione per l'attestazione del possesso dei requisiti di valutazione e di attribuzione dei relativi punteggi;

9. Durata di concessione dell'area che dovrà essere pari a 12 anni eventualmente rinnovabili secondo le disposizioni di leggi vigenti in materia al momento della scadenza;

10. Indicazione che la mancata osservanza degli obblighi contrattuali comporta l'automatica revoca dell'assegnazione.

11. Indicazioni sulle caratteristiche costruttive e strutturali dei chioschi;

12. Il bando viene approvato con Determina del Dirigente Responsabile del servizio competente.

ART. 5 - Proroga e rinnovo della concessione/autorizzazione.

L'art. 12 della Direttiva 2006/123/CE stabilisce che "qualora il numero di autorizzazioni disponibili per una determinata attività sia limitato per via della scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche utilizzabili, gli Stati membri applicano una procedura di selezione tra i candidati potenziali, che presenti garanzie di imparzialità e di trasparenza e preveda, in particolare, un'adeguata pubblicità dell'avvio della procedura e del suo svolgimento e completamento" (par. 1) e che, in tali casi, "l'autorizzazione è rilasciata per una durata limitata adeguata e non può prevedere la procedura di rinnovo automatico né accordare altri vantaggi al prestatore uscente o a persone che con tale prestatore abbiano particolari legami" (par. 2). Pertanto il presupposto applicativo della disciplina comunitaria è rappresentato dal "numero limitato di autorizzazioni disponibili" per lo svolgimento di una determinata attività, essendo evidente che il commercio al dettaglio su posteggi in area pubblica, anche nell'ambito di un mercato è attività sottoposta a "contingente numerico" di posti disponibili, il che - oltre a imporre l'attribuzione degli stessi mediante procedura aperta e trasparente - osta alla proroga automatica delle concessioni già in essere - (cfr. Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, parere 2 agosto 2021 - cfr. n. AS1785, pubblicato sul Bollettino n. 36/2021 - cfr. TAR Sardegna, Sez. II, 28.12.2021, n. 865).

Il quadro normativo "interno" di riferimento alla data di approvazione del presente regolamento, è costituito dall'art. 181 del D.L. 19.5.2020 (c.d. Decreto Rilancio), convertito in Legge 17 luglio 2020, n. 77, che ha, tra l'altro, prorogato di 12 anni, le concessioni in scadenza al 31/12/2020 (comma 4-bis).

In esito all'emendamento approvato dal Consiglio dei Ministri, in data 15/02/2022 al disegno di legge concorrenza relativo alle modalità di affidamento delle concessioni demaniali (cfr. comunicato stampa del C.d.M n. 61 del 15.02.2021 sul sito della Presidenza del Consiglio), nelle more di un intervento ricognitivo del Legislatore italiano in materia di concessioni, è preclusa la possibilità per l'Ente di prorogare il termine della scadenza delle concessioni, così come previsto dalla normativa interna.

Pertanto, al fine di evitare il significativo impatto socio-economico che deriverebbe da una decadenza immediata e generalizzata di tutte le concessioni in essere, **tenuto conto dei tempi tecnici perché l'Ente predisponga le procedure di gara richieste** e, altresì, nella previsione che il legislatore completi la disciplina normativa della materia, in conformità ai principi di derivazione europea, **le concessioni di suolo pubblico vigenti già in essere (concessioni in scadenza al 31/12/2020), continuano ad essere efficaci sino al 31 dicembre 2023.**

Resta comunque ferma la possibilità per l'Ente di determinare una maggiore durata contrattuale ove, entro la scadenza del termine originariamente fissato, il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento consenta l'opzione di una maggiore durata del rapporto concessorio.

ART. 6 - Iter amministrativo post-aggiudicazione

1. L'aggiudicatario dell'area a seguito dell'espletamento del bando, ai sensi del presente Regolamento, dovrà inoltrare, improrogabilmente entro sessanta giorni dall'avvenuta sottoscrizione della convenzione, presso lo Sportello Unico delle Attività produttive (S.U.A.P.), un'istanza per l'installazione del chiosco, corredata della documentazione necessaria al rilascio del Provvedimento Unico (D.P.R. n. 160/2010).

2. La domanda deve contenere obbligatoriamente tutti gli elementi previsti dalla normativa vigente, ovvero:

a) Progetto dell'intervento composto di almeno:

- Planimetria generale con inquadramento urbanistico dell'area di intervento e riferimenti a vincoli di pianificazione comunale e sovraordinata (PAI, PPTR, ecc.), in scala 1:500 ed 1:200 riportante anche le sistemazioni esterne dell'area interessata dall'intervento e le distanze di controllo ai sensi del presente regolamento, del PdF e del R.E.C.;
- Elaborati grafici riportanti piante (compresa quella della copertura), prospetti e sezioni quotate in scala 1:50, con estensione alle aree pertinenziali ed il riporto delle quote stradali, di marciapiede,

di pavimentazione del chiosco; sono da allegare altresì i particolari costruttivi più salienti della struttura da realizzarsi e i suoi elementi decorativi oltre agli accorgimenti atti al superamento di eventuali barriere architettoniche;

- Ubicazione raccolta differenziata dei rifiuti;
- **Parere preventivo, ove previsto, rilasciato dalle Autorità competenti ove il Chiosco sia installato su aree soggette a vincoli;**
- Relazione tecnico-illustrativa contenente la descrizione dei materiali da costruzione del chiosco, i colori da usarsi, le finiture di copertura e pavimentazione ed ogni altro elemento necessario a descrivere con esattezza l'installazione;
- Rilievo fotografico dell'area e foto-inserimento del manufatto da installarsi;
- Certificato di iscrizione alla CCIAA;
- Tutta la documentazione necessaria secondo quanto disposto dal DM 37/2008, qualora ne ricorrano gli estremi;
- Indicazioni delle utenze di cui si intende dotare il manufatto: energia elettrica, telefono, acqua potabile, scarico fognatura e delle modalità di allaccio idrico, nonché dello scarico dei reflui;
- Ricevuta di versamento dei diritti;
- Parere igienico Sanitario previsto per le opere da realizzare.

3. A garanzia dell'adempimento degli obblighi indicati nella convenzione per la concessione d'uso del suolo pubblico e, prima del suo rilascio, o rinnovo, il soggetto titolare, dovrà prestare idonee garanzie, a favore del Comune, mediante presentazione di una polizza fideiussoria assicurativa o bancaria, per un importo minimo di €. 5.000,00, oppure mediante versamento di un deposito cauzionale di pari importo, per la copertura degli immediati danni e ripristino del suolo pubblico; le suddette garanzie verranno restituite alla scadenza della concessione di suolo pubblico.

4. La polizza fideiussoria (assicurativa o bancaria) suddetta deve prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e l'operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

5. L'importo della garanzia per effettuare nuove assegnazioni sarà aggiornato ogni anno secondo gli indici ISTAT.

ART. 7 - Norme Generali

1. I chioschi, dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, saranno concessi per le attività dei settori merceologici: alimentare (che consente anche la vendita di prodotti non alimentari) e non

alimentare; il presente regolamento non si applica ai chioschi di interesse collettivo e attività no-profit.

2. Ad approvazione del Regolamento e del relativo piano delle edicole e rivendite di giornali, il presente regolamento si estenderà, anche, alla rivendita di quotidiani e/o periodici (edicole).

3. Ciascun chiosco potrà essere installato e la relativa attività potrà essere avviata solo dopo il rilascio del Provvedimento Unico, previsto dal presente Regolamento.

4. Il chiosco autorizzato dovrà, a cura e spese del titolare, essere temporaneamente rimosso qualora si verifichi la necessità di intervenire sul suolo o nel sottosuolo pubblico con opere di manutenzione. Il titolare dell'autorizzazione è tenuto a formale impegno in tal senso.

5. E' consentito il sub ingresso nei modi e termini previsti dalla normativa vigente, per lo svolgimento della medesima attività (settore merceologico/destinazione d'uso/scopo) a cui è stato destinato il chiosco.

5 bis. Eventuali cambi e/o modifiche anche parziali, della destinazione d'uso, in ordine alla tipologia di attività esercitata (alimentare/non alimentare), relative anche a situazioni pregresse alla data di approvazione presente regolamento, possono essere autorizzati dall'ufficio competente, previa procedura ad evidenza pubblica, mediante pubblicazione della richiesta da parte del concessionario, per eventuali manifestazioni di interesse concorrenti e/o motivate osservazioni/opposizioni.

6. Fatta salva la trasmissione agli eredi in caso di morte, il concessionario non potrà trasferire la concessione, cedere o affittare il ramo d'azienda, senza il preventivo consenso da parte dell'ufficio competente, pena la decadenza dello stesso e l'escussione da parte dell'Amministrazione comunale, quale penale, della fidejussione o del deposito cauzionale di cui al punto 3 del precedente articolo 6.

7. La concessione per lo svolgimento dell'attività cui è stata destinato il chiosco, potrà essere trasferita al subentrante, per una sola volta nell'arco della durata e non prima che sia trascorso un lasso di tempo pari ad almeno tre anni dal rilascio, previa verifica del possesso dei requisiti morali e professionali per il rilascio, unicamente per la durata residua.

8. Il rilascio del provvedimento al subentrante, potrà avvenire solo previa verifica della regolarità tributaria dei pagamenti, nonché del corretto e puntuale adempimento degli obblighi previsti dal contratto di concessione.

ART. 8 - Caratteristiche comuni dei chioschi

1. I chioschi saranno suddivisi per tipologia di vendita e settore merceologico:

a) Chioschi per la sola vendita di prodotti del settore non alimentare;

b) Chioschi per la sola vendita di prodotti del settore alimentare;

c) Chioschi per la manipolazione e/o trasformazione e vendita di prodotti del settore alimentare;

d) Chioschi per la manipolazione e/o trasformazione, vendita e somministrazione di prodotti del settore alimentare;

2. Per le tipologie a) e b) il chiosco dovrà essere costituito da uno spazio unico interno, accessibile unicamente agli addetti alla vendita, con banco vendita dei prodotti aperto direttamente verso l'esterno, sullo spazio pubblico; è consentito realizzare un servizio igienico riservato ai soli addetti alla vendita, un vano deposito, un vano tecnologico per impianti e apparecchiature;

3. Per la tipologia c) il chiosco dovrà essere costituito da uno spazio di vendita accessibile esclusivamente agli addetti alle vendite e da uno spazio destinato alla preparazione degli alimenti e delle bevande che può anche essere in continuità con lo spazio destinato alla vendita, in relazione alla tipologia di alimenti venduti. E' obbligatorio che il chiosco sia munito di servizio igienico ad uso esclusivo degli addetti alla vendita preceduto da antibagno/spogliatoio. La vendita verso l'esterno può avvenire sul fronte principale o laterale del chiosco.

4. Per la tipologia d) il chiosco dovrà essere costituito da uno spazio di vendita accessibile esclusivamente agli addetti alle vendite e da uno spazio destinato alla preparazione degli alimenti e delle bevande che può anche essere in continuità con lo spazio destinato alla vendita, in relazione alla tipologia di alimenti venduti. E' obbligatorio, se nel raggio di 200 m non sono presenti servizi igienici pubblici (circostanza da documentare), che il chiosco sia munito di servizio igienico ad uso esclusivo degli addetti alla preparazione e vendita, preceduto da antibagno/spogliatoio. La vendita verso l'esterno può avvenire sul fronte principale o laterale del chiosco. La possibilità di effettuare il consumo direttamente sul posto di alimenti e bevande, al banco o su area attrezzata esterna, impone la presenza di un servizio igienico ad uso del pubblico conforme alla normativa vigente in materia di accessibilità. Lo spazio esterno dovrà essere allestito in conformità architettonica con il chiosco, di cui dovrà essere la naturale estensione.

5. Alla scadenza delle concessioni in essere dei chioschi esistenti, gli stessi chioschi dovranno adeguarsi al presente Regolamento.

6. I chioschi possono essere realizzati in legno, pvc (effetto legno) o metallo (con esclusione dell'alluminio anodizzato) di colore naturale o bianco, o di altro colore da sottoporre all'attenzione e all'approvazione dell'Ufficio SUE del Comune.

7. I chioschi potranno avere superficie coperta max pari a 45 mq, escluse le aree esterne destinate al consumo sul posto di alimenti e bevande, previsti per la sola tipologia d).

8. I chioschi potranno avere pianta quadrata, circolare, esagonale e copertura piana, a cupola o a falda;

le coperture potranno essere rivestite in lamierino verniciato dello stesso colore della struttura sottostante; sono assolutamente vietate coperture con tegole, coppi o altro materiale diverso da quanto previsto dal presente regolamento.

9. I chioschi devono essere realizzati con rigore formale, semplicità di linee e forme geometriche e pulizia di superfici, che dovranno essere prive di sovrapposizioni decorative ed ornamentali.

10. Eventuali apparati illuminanti dovranno essere realizzati in modo da non provocare abbagliamento o disturbo al transito veicolare ai sensi del Codice della Strada.

11. La superficie di vendita dovrà svilupparsi verso l'interno del chiosco, con zone di vendita a filo con la struttura.

12. Le superfici espositive devono essere previste dal progetto solo sulle pareti laterali del chiosco. 13. Nel caso di chiosco-edicola è raccomandata la realizzazione di vani accessibili dall'esterno per il ricovero dei quotidiani.

17. Per quanto riguarda l'installazione di cartelli pubblicitari e altri impianti simili si rimanda al Regolamento approvato con delibera di Consiglio comunale n. 16 del 04/06/2018.

18. Nessuna parte costituente il tetto può essere utilizzata per l'inserimento, o come supporto, di elementi o messaggi pubblicitari.

19. Si fa esplicito obbligo di prevedere, nella fase di realizzazione del chiosco, l'utilizzo di materiali ed attrezzature eco-compatibili e conformi al contesto urbano in cui saranno inseriti.

ART. 9 - Requisiti Igienico Sanitari di Base

1. I locali del chiosco dovranno avere altezza massima esterna pari a metri 3,50 e altezza interna minima media non inferiore a metri 2,70;

2. I chioschi devono essere obbligatoriamente dotati di servizio igienico, a norma di legge, secondo le tipologie innanzi enunciate. Tale servizio deve avere un'altezza non inferiore a metri 2,40. In caso di chioschi adibiti a pubblico esercizio di somministrazione alimenti e bevande, va garantito il servizio igienico ad uso del pubblico, con accessibilità alle persone diversamente abili;

3. I titolari dell'attività dovranno mettere in pratica ogni accorgimento tecnologico atto a limitare l'emissione verso l'esterno di rumori, fumi o odori che possono arrecare disturbo;

4. Il rapporto di illuminazione e aerazione naturale della zona di vendita e/o laboratorio dovrà essere non inferiore a 1/8 della superficie di pavimento, mentre per il bagno l'apertura finestrata può essere di 1/12 della superficie, o in alternativa, impianto di aspirazione forzata ed illuminazione artificiale;

5. Gli esercenti dovranno dotarsi di appositi bidoni per la raccolta differenziata dei rifiuti; l'ubicazione

e le dimensioni dei bidoni devono essere riportati nel progetto allegato all'istanza;

6. I chioschi dovranno essere dotati di allacciamenti alla rete idrica, alla rete fognaria e alla rete di distribuzione dell'energia elettrica;

7. Il titolare deve provvedere alla pulizia giornaliera dell'area circostante, nella quale deve essere tassativamente escluso il deposito di merci e di materiali inerenti l'attività.

8. Per i chioschi destinati ad attività di somministrazione di alimenti e bevande, la superficie massima di somministrazione è pari a mq. 25.

Si intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere igienico sanitario stabilite da leggi, regolamenti e ordinanze vigenti in materia.

ART. 10 - Decadenza, revoca e scadenza della concessione

1. Il concessionario decade dal diritto di occupare lo spazio concessogli qualora non rispetti le condizioni imposte con l'atto di concessione per l'occupazione di suolo pubblico.

2. Incorre, altresì, nella decadenza:

a) per mancato pagamento di anche solo una intera annualità del canone di concessione;

b) se non viene avviata l'attività per cui è stata richiesta la concessione del chiosco entro il termine di dodici mesi dalla data di rilascio del Provvedimento Unico (D.P.R. n. 160/2010), prorogabile una sola volta, per un massimo di ulteriori sei mesi, sulla base di richiesta adeguatamente motivata;

c) per violazione delle norme relative al divieto di locazione e/o subingresso;

d) per uso diverso della occupazione rispetto a quello per il quale è stata rilasciata la concessione;

e) per essere incorsi nella decadenza del titolo autorizzatorio per lo svolgimento dell'attività cui è stata destinato il chiosco.

3. La pronuncia di decadenza comporta la cessazione degli effetti del provvedimento concessorio con effetto dal momento stesso in cui viene pronunciata.

4. Allo scadere della concessione il chiosco potrà:

a. essere rimosso, e l'area dovrà essere completamente liberata entro il termine di trenta giorni, fatta salva la concessione dell'area al medesimo soggetto;

b. lasciato al Comune, che ne diventa proprietario se stabilito così nell'atto di concessione con le stesse condizioni indicate nel successivo punto 5.

5. Le opere di allacciamento alle utenze s'intendono acquisite alla disponibilità comunale dell'area oggetto di nuova concessione e s'intendono ammortizzate a seguito di fruizione dodicennale da parte dell'assegnatario, che nulla potrà pretendere in termini di ristoro economico.

6. In caso di revoca, decadenza della concessione o di scadenza della medesima, il concessionario deve provvedere, a propria cura e spese, a ripristinare lo stato dei luoghi con immediatezza e comunque entro il termine stabilito, fatta salva la vendita del chiosco al nuovo aggiudicatario. In mancanza, vi provvede il Comune rivalendosi sulla polizza fideiussoria stipulata dal concessionario.

ART. 11 - Entrata in vigore ed abrogazione di norme

1. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano dalla sua data di entrata in vigore.
2. Dalla medesima data sono abrogate tutte le norme incompatibili con quelle contenute nel presente Regolamento.
3. Sono altresì abrogate tutte le altre disposizioni incompatibili con il presente atto.

CAPO III I DEHORS

PREMESSA

L'Amministrazione Comunale riconosce la funzione positiva in termini di miglioramento dell'offerta di servizi ai cittadini ed ai turisti, di aggregazione sociale, di rivitalizzazione del paese, dell'utilizzo del suolo pubblico per la realizzazione di strutture temporanee per il consumo sul posto connesse a pubblici esercizi, esercizi di vicinato e artigianato alimentare, nell'ambito di regole codificate che ne garantiscano la compatibilità con i luoghi ed il decoro pubblico.

Art. 1

Oggetto e Definizioni

1. Il presente regolamento disciplina la collocazione su suolo pubblico, privato d'uso pubblico e privato di elementi di arredo tipo "dehors", annessi ai pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, esercizi di vicinato del settore alimentare e/o artigianale-alimentare.
2. Ai fini del presente regolamento per "dehors" si intende l'insieme degli elementi mobili posti in modo funzionale ed armonico che costituisce, delimita ed arreda lo spazio per il ristoro all'aperto annesso alle tipologie di locali di cui al comma 1.
3. Fatta salva la composizione di cui all'articolo 2, il dehors può essere:
 - Aperto: lo spazio occupato senza delimitazioni fisiche che determinino un ambiente circoscritto, non rilevando a tal fine le fioriere poste sullo spazio aperto in modo tale da non circoscrivere e racchiudere l'ambiente;
 - Delimitato: lo spazio occupato con delimitazioni fisiche laterali o frontali che determinino un ambiente circoscritto;
 - Coperto: il manufatto coperto formato da un insieme di elementi mobili o smontabili, comunque facilmente rimovibili, posti in modo funzionale ed armonico sulle aree pubbliche, private di uso pubblico o private, che costituisce, delimita e arreda lo spazio per il ristoro all'aperto, con le caratteristiche tecniche di cui al successivo articolo 5;
4. Per dehors stagionale si intende la struttura posta sul suolo pubblico o asservito all'uso pubblico per un periodo complessivo non superiore a 180 giorni a far data dal giorno di prima occupazione del suolo pubblico.

5. Per dehors permanente si intende la struttura posta sul suolo pubblico o asservito all'uso pubblico o privato per un periodo complessivo uguale o superiore ad un anno e non superiore a 5 anni a far data dal giorno del rilascio della concessione per l'occupazione del suolo pubblico.

6. L'elemento di arredo "dehors", come sopra definito, deve essere caratterizzato da "precarietà e facile rimovibilità" e deve essere diretto esclusivamente a soddisfare l'esigenza temporanea di consumo sul posto legata all'attività di somministrazione di alimenti e bevande e, inoltre, nel caso di installazione su suolo pubblico, alla concessione del suolo stesso. Conseguentemente esso non può surrogare i requisiti strutturali obbligatori per il locale di pubblico esercizio e per le attività di somministrazione alimenti e bevande.

7. Qualunque manufatto realizzato in difformità rispetto a quanto previsto dal successivo articolo 5, o con finalità diverse da quelle previste dal comma 6 del presente articolo, è normato dalla disciplina edilizia ordinaria.

Art. 2

Elementi costitutivi dei "dehors"

1. Gli elementi costitutivi dei "dehors", di cui al precedente articolo, sono classificati come di seguito indicato:

Arredi di base: tavoli, sedie, poltroncine e panche;

- Elementi complementari del tipo 1 per il "dehors" aperto: copertura con ombrelloni o mediante tenda avvolgibile con estensione minore di 3 metri, dotata o meno di sostegni;
- Elementi complementari del tipo 2 per il "dehors" delimitato: copertura del tipo 1 e protezioni laterali e/o frontali;
- Elementi complementari del tipo 3 per il "dehors" coperto: manufatto con caratteristiche di cui al successivo articolo 5;
- Elementi accessori: elementi di delimitazione, fioriere, pedane, stufe a irraggiamento, etc.

Art. 3

Criteri generali per la collocazione dei "dehors"

1. Il titolare dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande che intenda collocare su suolo pubblico un "dehors", deve ottenere dal Comune il titolo edilizio di cui al successivo art. 6 e la relativa concessione e/o occupazione dello stesso.

2. In presenza di vincoli di tutela previsti dal Dlgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e ss.mm.ii. (codice dei beni culturali e del paesaggio), il richiedente deve ottenere le preventive necessarie autorizzazioni stabilite nel suddetto decreto legislativo.

3. I dehors devono essere installati in prossimità dell'esercizio di cui costituiscono pertinenza, garantendo la maggiore attiguità possibile. L'occupazione per i dehors, incluse le proiezioni al suolo delle sporgenze delle coperture, deve coincidere con le dimensioni dell'area data in concessione.

4. Nel caso di occupazioni di suolo nell'ambito di parchi e giardini pubblici o di uso pubblico, il parere della struttura comunale competente che gestisce il verde pubblico risulterà vincolante per quanto riguarda la possibilità e le modalità di collocazione dei dehors. L'installazione di strutture tipo "dehors coperto" su suolo privato posto a confine o in prossimità di spazi pubblici, con i limiti massimi e le

caratteristiche di cui al successivo articolo 5, è soggetta al nulla osta dei competenti uffici comunali in materia di viabilità e patrimonio.

5. Non è consentito installare dehors o parti di esso in contrasto con il Codice della Strada. In particolare in prossimità di intersezioni viarie i dehors non devono essere di ostacolo alla visuale di sicurezza: la distanza dall'intersezione non deve essere comunque inferiore a 6,00 metri e va misurata dal filo esterno del marciapiede. Eventuali deroghe alla distanza indicata di metri 6,00 potranno essere concesse in casi eccezionali, previo parere favorevole e vincolante della struttura comunale competente in materia di viabilità e traffico. In nessun caso deve essere occultata la vista di eventuali impianti semaforici. Qualora l'installazione del dehors interferisca con la segnaletica verticale od orizzontale, il titolare dell'esercizio provvederà ai necessari adeguamenti, previo accordo con i competenti uffici comunali e con oneri a suo carico.

6. Al fine di consentire il transito pedonale lungo il marciapiede deve essere garantito, così come previsto dall'art. 20 del Codice della Strada, uno spazio adibito a tale scopo avente larghezza non inferiore a metri 2,00. Nelle zone di rilevanza storico-ambientale, ovvero quando sussistano particolari caratteristiche geometriche della strada, è ammessa l'occupazione dei marciapiedi a condizione che sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria avente larghezza non inferiore a metri 1,50. Tali larghezze devono risultare libere da ostacoli o da interferenze (manufatti posti da enti erogatori di servizi, alberature, cordoli delimitanti parti in rilievo o in dislivello, ecc.) per tutta la zona di transito in corrispondenza del dehors.

7. Di norma il percorso pedonale deve essere assicurato preferibilmente lungo gli edifici; sono ammesse soluzioni diverse nei casi in cui il transito pedonale possa avvenire comunque lungo percorsi protetti, in corrispondenza di piazze, slarghi, vie con aiuole, che verranno comunque valutate in sede di esame dell'istanza.

8. L'installazione del dehors potrà essere consentita in carreggiata esclusivamente in zone a traffico limitato (ZTL o similari) ed a condizione che l'installazione non crei pericolo o intralcio alla viabilità. L'ingombro del manufatto deve essere tale da mantenere liberi da qualsiasi tipo di occupazione gli spazi necessari al traffico dei mezzi di soccorso e delle Forze di Polizia, oltre che dei mezzi adibiti alla raccolta dei rifiuti solidi urbani ed altri mezzi di trasporto pubblico; comunque la larghezza di detti spazi non deve essere inferiore a metri 3,50 lineari.

9. Non è consentito installare dehors o parti di esso se per raggiungerli, dall'ingresso dell'esercizio cui sono annessi, è necessario l'attraversamento di strade adibite al transito dei veicoli, ad eccezione di strade con traffico estremamente limitato e facenti parte della maglia viaria secondaria, classificate ai sensi dell'art. 2 del codice della strada quali strade locali o che siano disciplinate come ZTL con estensione temporale dalle ore 00 alle ore 24 di ogni giorno della settimana, e per le quali non sussistano situazioni di oggettivo pericolo che ne sconsigliano l'installazione. Non è comunque consentito installare dehors o parti di esso su sede stradale soggetta a divieto di sosta o interessata dalla fermata di mezzi di trasporto pubblici.

Il dehors non deve occultare la vista di targhe, lapidi o cippi commemorativi autorizzati dal Comune.

10. Il dehors deve essere realizzato in conformità alla normativa sulle barriere architettoniche e deve risultare accessibile ai soggetti diversamente abili.

11. Su materiali lapidei o pavimentazioni pregiate il suolo deve essere lasciato a vista; pertanto non è ammesso l'uso di pedane se non nei casi in cui sia necessario colmare un dislivello significativo o

eliminare barriere architettoniche. In tal caso l'area autorizzata può essere pavimentata con una pedana.

12. Tutti gli elementi che costituiscono il “dehors”, in quanto smontabili o facilmente rimovibili, non devono prevedere alcuna infissione al suolo con opere murarie o cementizie, ma solo ancoraggi mediante zavorrature. Le bullonature sono consentite solo in presenza di pavimentazioni non di pregio e previa dichiarazione tecnica che attesti l'assenza di soluzioni alternative atte a garantire la sicurezza della struttura.

13. I manufatti in argomento devono essere staticamente idonei, dimensionati e realizzati per poter resistere alle azioni degli agenti atmosferici (neve, vento, pioggia ecc.). In particolare, per quelli di tipo chiuso, è necessario ottemperare agli eventuali adempimenti di legge in materia di sicurezza strutturale (art. 94 bis DPR n. 380/01).

14. Nel posizionamento dei “dehors” devono essere preferibilmente evitate interferenze con reti tecnologiche esistenti. Per quanto riguarda la rete fognaria, nella zona occupata dagli stessi non dovranno essere presenti fosse biologiche, fosse settiche e pozzetti di ispezione non forniti di chiusura idraulica.

In ogni caso il suolo deve essere lasciato libero da tutti gli arredi con rimozioni a carico degli esercenti nei casi di modifica, sospensione e revoca della concessione e nel caso in cui debbano effettuarsi interventi manutentivi non realizzabili con soluzioni alternative su impianti, immobili o infrastrutture.

15. E' possibile installare dehors per limitati periodi della giornata, in alternanza ad usi diversi del suolo pubblico, prevedendo arredi e strutture idonee al montaggio e smontaggio celere. Nell'istanza dovrà essere specificato l'orario di occupazione.

16. All'interno della sagoma dei “dehors” sono ammessi soltanto i mezzi pubblicitari non luminosi relativi alle insegne d'esercizio del locale di riferimento.

17. Il dehors va preferibilmente ornato ed abbellito con fiori freschi e/o piante ornamentali di ridotte dimensioni, che non creino ostacolo al passaggio. Gli eventuali sistemi di riscaldamento per esterno devono prevedere la massima sicurezza e bassi consumi energetici mediante riscaldatori di ultima generazione ad alto rendimento.

18. Nei portici e nelle gallerie è ammessa la sola collocazione di tavolini e sedie con l'esclusione di qualunque tipo di copertura.

19. Per le coperture in tessuto devono essere usati materiali non lucidi i cui colori o fantasie, per un corretto inserimento nel contesto, risultino in sintonia con l'assetto cromatico degli edifici adiacenti.

Art. 4

Ambiti di valore storico e ambientale

1. Al fine di salvaguardarne i caratteri storico-architettonici delle cortine lungo le aree che costituiscono il sistema delle vie e delle piazze del Centro Storico, è consentita anche l'installazione di “dehors di tipo coperto” tipologia 3. da art. 2. - con obbligo di acquisire il necessario e propedeutico parere della Soprintendenza, ed in ogni caso, nel rispetto della normativa vigente del piano del colore; Possono essere tuttavia installati dehors coperti su spazi privati quando risultino non visibili o non direttamente in relazione con spazi pubblici.

Per le caratteristiche tipologiche e dei materiali dei dehors si rimanda all'allegato del presente regolamento.

2. Negli ambiti vincolati di cui all'art. 10 e 11 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, va richiesta l'autorizzazione alla Soprintendenza competente nel caso di installazioni di dehors più impattanti della semplice collocazione di arredi base ed elementi accessori di cui al precedente art. 2. Per gli ambiti sottoposti a tutela paesaggistica l'installazione di dehors, con esclusione della semplice collocazione di arredi base ed elementi accessori, è sottoposta al preventivo rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 146 e seguenti del citato Codice dei beni culturali e del paesaggio.

3. Va preservata, per quanto possibile, l'unitarietà morfologica e tipologica del centro storico come definito al comma 1 del presente articolo. Le proposte di dehors non devono alterare i caratteri, gli elementi connotativi e le relazioni tra le diverse parti del tessuto storico meritevoli di conservazione.

Art. 5

Caratteristiche tecniche dei "dehors" di tipo coperto e modalità di occupazione del suolo pubblico

1. Gli elementi di arredo denominati "dehors" di tipo coperto, non devono avere, in ogni caso, superficie coperta calcolata come la più piccola delle seguenti dimensioni:

1.1 il 60% della superficie lorda in pianta del locale commerciale (struttura fissa o chiosco) cui il dehors è annesso;

1.2 mq. 30 per ogni attività con somministrazione di alimenti e bevande. Tale superficie massima può essere incrementata di un'ulteriore 50% qualora ricorrano contemporaneamente le seguenti condizioni:

- il dehors venga installato su area pedonale ed in aderenza all'edificio che ospita l'attività di somministrazione;
- l'estensione del dehors sulla parete esterna corrisponda a quella del locale interno.

Nel conteggio delle superfici per "dehors" non concorrono eventuali superfici preesistenti quali pensiline e/o verande pertinenziale al locale commerciale.

Ferma restando tale superficie massima, in occasione della richiesta del titolo edilizio di cui al successivo articolo 6, dovrà essere valutata la compatibilità della stessa, per consistenza e conformazione, con il contesto nel quale viene inserita. Sono in generale da preferire soluzioni di tipo modulare.

2. La struttura del "dehors" di tipo coperto deve essere costituita da elementi di sezioni ridotte e copertura con materiali leggeri deformabili, il tutto con soluzioni cromatiche adeguate al contesto. Sul perimetro del manufatto possono essere installati elementi di delimitazione con altezza max di 1,60 metri da terra, di cui la parte opaca non dovrà superare l'altezza di un metro.

3. L'altezza massima dei "dehors" di tipo coperto, misurata al colmo della copertura, non potrà superare in ogni caso 3 metri.

4. All'interno degli stessi manufatti non dovranno essere installati impianti fissi di climatizzazione. Eventuali impianti per l'illuminazione ed elettrici in generale dovranno essere completamente rimovibili e non dovranno comportare in alcun modo la realizzazione di percorsi sotto traccia su pareti o pavimentazioni, fermo restando il rispetto delle vigenti norme in materia di sicurezza. In ogni caso il posizionamento e il funzionamento di tali impianti non dovranno arrecare alcun fastidio. In presenza

di irradiator di calore, gli elementi dei "dehors" dovranno essere realizzati con materiali che garantiscano le necessarie condizioni di sicurezza antincendio.

Art. 6

Rilascio dell'Autorizzazione Unica e concessione per l'occupazione di suolo pubblico - Procedura abilitativa in materia edilizia

1. Il titolare dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande che intenda collocare un dehors stagionale o permanente deve inoltrare pratica al SUAP - portale telematico di impresa in un giorno, comprendente la richiesta di occupazione e/o concessione di occupazione di suolo pubblico e di rilascio del titolo edilizio per l'installazione del dehors.

Per l'installazione del dehors stagionale o permanente del tipo "3" di cui all'allegato, il titolare deve richiedere ed ottenere dal SUAP il **Provvedimento Unico Autorizzativo ex D.P.R. 160/2010** secondo il modello regionale approvato.

Per l'installazione del dehors stagionale o permanente del tipo "1 e 2" di cui all'allegato, il titolare deve presentare al SUAP la SCIA alternativa al PdiC.

2. La richiesta di cui al precedente comma 1 deve essere presentata corredata dalla seguente documentazione:

a) breve relazione tecnica descrittiva dell'intervento, con indicazione della disciplina viabilistica vigente nell'ambito interessato dalla proposta di occupazione;

b) adeguati elaborati grafici, scala 1:100, nei quali siano opportunamente evidenziati lo stato di fatto dell'area interessata, l'eventuale presenza di segnaletica stradale che necessita di integrazione, ovvero la eventuale presenza di fermate del mezzo pubblico e/o di passaggi pedonali e/o di chiusini per sottoservizi, il tutto corredato da adeguata documentazione fotografica del luogo. Devono, inoltre, essere presentati altrettanti elaborati in scala 1:50 nei quali siano indicate le caratteristiche della struttura, con piante, prospetti e sezioni quotati dell'installazione proposta (situazione estiva ed invernale, ove siano previste soluzioni diverse) con la distribuzione degli arredi e con i necessari riferimenti al contesto edificato adiacente per quanto riguarda aperture, materiali di facciata, elementi architettonici. Gli elaborati devono essere redatti da tecnico abilitato alla professione;

c) indicazioni relative a tutti gli elementi significativi di arredo (tavoli, sedie e, se previsti, pedane, delimitazioni, coperture, elementi per il riscaldamento, fioriere, cestini per rifiuti), anche attraverso riproduzioni fotografiche o copie di estratti di catalogo;

d) foto-inserimenti nel contesto nel caso di dehors di tipo coperto;

e) nulla osta della proprietà dell'edificio (condominio) e del proprietario dell'unità immobiliare qualora la struttura venga posta a contatto di un edificio o su area privata; nel caso l'occupazione si estenda anche in aree limitrofe rispetto alla proiezione del pubblico esercizio richiedente, occorre il nulla osta della proprietà dell'edificio (condominio), del proprietario dell'unità immobiliare e dell'esercente del negozio adiacente. Qualora il dehors interessi aree antistanti negozi, aree in corrispondenza di finestre o altri punti luce, aree poste davanti ad ingressi condominiali, aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, deve essere prodotto l'assenso scritto dei proprietari e/o degli esercenti e/o dell'amministrazione dello stabile, secondo i soggetti interessati. Nel caso di "dehors" collocato nel raggio sferico di 5,00 ml. da finestre di altra proprietà è comunque necessario il nulla osta del proprietario interessato;

- f) autorizzazione ambientale e/o della Soprintendenza, nei casi previsti;
 - g) attestazione, a firma di tecnico abilitato, circa il rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza nelle costruzioni con particolare riferimento alla capacità di resistenza alle azioni degli agenti atmosferici;
 - h) polizza fideiussoria;
 - i) Documentazione per il rilascio del parere di competenza dell'ASL.
4. L'occupazione di suolo pubblico con dehors stagionale è rilasciata per uno o più periodi nel complesso non inferiore a 60 giorni e non superiore a 180 giorni nell'arco dell'anno solare, ed è soggetta ad eventuale rinnovo con le modalità riportate al successivo articolo 8.
5. Il rilascio della concessione, nel caso di installazione di dehors coperto o comunque dotato di pedana, comporta la stipula di apposita polizza fideiussoria, bancaria o assicurativa, a favore del Comune finalizzata alla rimessa in pristino dell'area in via sostitutiva del soggetto inadempiente. L'importo della fideiussione sarà stabilito nell'ambito della definizione annuale delle tariffe comunali. In sede di prima applicazione sarà pari ad 70 €/mq di superficie occupata. L'ufficio preposto con propria determina potrà stabilire diversi importi per singoli casi.
6. La concessione è rilasciata a titolo personale e non ne è consentita la cessione; va conservata ed esibita a richiesta del personale addetto al controllo ed alla vigilanza.
7. Il rilascio dell'autorizzazione unica è subordinato al versamento degli oneri concessori vigenti dovuti, per il dehors stagionale o permanente del tipo "3" di cui all'allegato, secondo quanto previsto in allegata relazione e alla delibera di C.C. n. 6 del 30.03.2018 al punto "L'installazione di chioschi sulla fascia costiera e aree pubbliche"; alla presentazione della pratica il tecnico professionista dovrà produrre e asseverare stima delle opere.
8. L'installazione del "dehors" è subordinata al rilascio di autorizzazione unica e, nel caso di occupazione di suolo pubblico o privato d'uso pubblico, al rilascio della preventiva concessione/autorizzazione.

Articolo 7

Contenuto dell'atto di concessione/autorizzazione

1. Nell'atto di concessione/autorizzazione devono sempre essere indicati:
- a) la data di inizio e di scadenza;
 - b) le dimensioni dello spazio concesso;
 - c) le condizioni e/o prescrizioni alle quali il Comune subordina la concessione/occupazione;
 - d) l'avvenuto pagamento della tassa/canone di concessione prima del ritiro della concessione/autorizzazione.
2. La concessione/autorizzazione è sempre accordata:
- a) fatti salvi i diritti dei terzi;
 - b) con l'obbligo del concessionario di riparare a tutti i danni eventualmente arrecati.
3. Le concessioni/autorizzazioni sono strettamente personali.
4. In caso di trasferimento o di subentro nella titolarità o nella gestione dell'attività, si applicano le disposizioni vigenti in materia e il nuovo concessionario è tenuto a comunicare al Servizio SUAP la variazione di titolarità dell'esercizio.

Alla scadenza della concessione/occupazione le strutture installate devono essere interamente e totalmente rimosse, fatta salva l'ipotesi di cui all'articolo 8, comma 1, ed il concessionario deve eseguire a sua cura e spese tutti i lavori necessari per il ripristino dell'area nei termini e secondo le modalità stabilite dagli uffici competenti.

Art. 8

Proroga e rinnovo della concessione/autorizzazione

1. Per i dehors stagionali, il titolare, alla scadenza del termine, è tenuto a procedere alla rimozione del manufatto prima di presentare eventuale nuova istanza di occupazione, fatta salva eventuale istanza di trasformazione da occupazione temporanea a concessione di suolo permanente, da presentare almeno 60 giorni prima della naturale scadenza. In ogni caso, per le occupazioni temporanee è consentita, se richiesta, una sola proroga dell'occupazione temporanea e comunque nel limite di ulteriori 60 giorni, previo pagamento della relativa tassa di occupazione.

2. Per i dehors permanenti, il titolare, in assenza di variazione delle condizioni di rilascio dell'originario titolo di concessione, 60 giorni prima della scadenza della concessione stessa, può presentare all'ufficio comunale competente istanza di proroga dell'occupazione di suolo pubblico, allegando:

a) una dichiarazione sostitutiva di certificazione, redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ss. mm. e ii., nella quale deve essere attestata la totale conformità del dehors rispetto a quello in precedenza autorizzato e l'avvenuto pagamento del canone e dei tributi comunali a vario titolo dovuti per l'anno precedente;

b) uno o più rilievi fotografici del contesto ambientale e dello stato di fatto dell'area e del dehors;

c) il nulla osta del proprietario, dell'amministratore dell'immobile o dei soggetti a vario titolo interessati ove richiesto nei casi di cui al presente regolamento.

3. Il mancato pagamento del canone annuo di concessione entro il termine di 30 giorni dalla scadenza delle successive annualità costituisce causa di decadenza della concessione in essere o di diniego nel caso di richiesta di rinnovo della concessione stessa.

4. Nel caso in cui l'istanza di rinnovo fosse denegata, le strutture, i beni strumentali e i materiali dovranno essere completamente rimossi e l'area dovrà essere completamente sgomberata e restituita alle condizioni originarie, a cura e spese del titolare dell'esercizio.

Art. 9

Obblighi del concessionario

1. Il concessionario ha l'obbligo di:

a) limitare l'occupazione strettamente allo spazio concesso;

b) non protrarre l'occupazione oltre la durata stabilita, salvo che non sia intervenuta apposita proroga prima della scadenza della stessa, ed eseguire i lavori necessari per il ripristino dell'area;

c) curare la manutenzione delle opere e dell'area;

d) evitare comunque intralci o danni al transito dei veicoli e/o pedoni;

e) versare regolarmente il canone di occupazione di suolo pubblico nella misura dovuta, con le modalità di cui al presente regolamento;

f) esibire l'atto di concessione/occupazione del suolo pubblico, ad ogni richiesta da parte di un pubblico ufficiale e/o addetti comunali a ciò preposti.

Art. 10

Attività consentite ed orario d'esercizio

1. Nei dehors non possono essere installati banchi ed attrezzature per lo svolgimento dell'attività.
2. Eventuali intrattenimenti musicali da realizzarsi nei dehors devono essere preventivamente autorizzati dalla competente struttura comunale.
3. Nei dehors è vietata l'installazione di apparecchi e congegni da divertimento ed intrattenimento.
4. Il dehors osserva l'orario di apertura dell'esercizio cui è annesso.

Art. 11

Danni arrecati a terzi

1. Qualsiasi danno arrecato ai cittadini, al suolo pubblico o a proprietà private dagli elementi esposti, deve essere risarcito dagli esercenti.
2. Per danni arrecati alla pavimentazione stradale, alle alberature e al patrimonio verde o altro di proprietà pubblica, i settori competenti provvederanno a calcolare il valore del danno subito e a richiedere il risarcimento economico, oltre ad applicare le sanzioni previste dalle normative vigenti.
3. Qualora in conseguenza dell'installazione delle strutture siano provocati danni alla sede stradale, gli stessi devono essere rimediati mediante esecuzione di specifici interventi secondo le modalità indicate dai competenti servizi OO.PP. e Polizia Locale.

Art. 12

Manutenzione degli elementi dei "dehors"

1. Tutte le componenti dei "dehors" installati su area pubblica devono essere mantenute sempre in ordine, pulite e funzionali.
2. Lo spazio pubblico dato in concessione/occupazione deve essere mantenuto in perfetto stato igienico-sanitario, di sicurezza, di decoro e non deve essere adibito ad uso improprio.
3. E' fatto obbligo ai titolari di concessione e/o occupazione di suolo pubblico di mantenere i manufatti sempre in perfetta efficienza tecnico-estetica. In caso di inottemperanza l'Amministrazione Comunale, previa verifica dell'inadempimento ed esperita specifica diffida, potrà senz'altro procedere d'ufficio alla rimozione coatta di tutte le attrezzature deteriorate, con successivo, conseguente addebito a carico dell'esercente, delle spese relative e di quant'altro occorresse per l'ottenimento dell'area in piena e libera disponibilità, fatta comunque salva e riservata ogni altra ragione per danni derivati o derivanti, ai sensi di legge.

Art. 13

Sanzioni e misure ripristinatorie

1. Nel caso in cui venga accertata l'occupazione di suolo pubblico con dehors, senza la prescritta autorizzazione e/o concessione e/o in misura eccedente la superficie consentita e/o oltre i limiti temporali di efficacia, il titolare dell'attività commerciale, cui il dehors è funzionalmente connesso, è tenuto a ripristinare lo stato dei luoghi, mediante la rimozione dell'occupazione abusiva, entro 7 giorni consecutivi dalla contestazione.

2. Nel caso in cui il trasgressore non provveda, previa comunicazione di avvio del procedimento il dirigente competente emana apposita ordinanza, intimando la rimozione delle strutture abusivamente installate entro 7 giorni consecutivi dal ricevimento dell'atto medesimo. Qualora il gestore dell'esercizio, cui il de hors è annesso, non provveda nei termini fissati al ripristino dello stato dei luoghi, le strutture saranno rimosse d'ufficio con spese a carico del titolare dell'attività commerciale cui la struttura è annessa. L'omessa rimozione nel tempo previsto sarà causa ostativa al rilascio di una nuova autorizzazione e/o concessione.

3. Il materiale rimosso verrà conservato dall'Amministrazione comunale, con addebito delle spese sostenute per la rimozione e la custodia. Detto materiale sarà tenuto a disposizione per 60 giorni; scaduto tale termine si provvederà ad emettere provvedimento di confisca. Nessun indennizzo è dovuto per il deterioramento delle attrezzature eventualmente verificatosi per le operazioni di smontaggio, trasporto o per qualsiasi altra causa di forza maggiore. Delle relative operazioni si dovrà dare atto in apposito verbale di rimozione redatto dal personale incaricato del controllo e della vigilanza (Polizia Locale).

4. Ferme restando le sanzioni previste per l'occupazione abusiva del suolo pubblico o in difformità dal relativo regolamento, nonché quelle derivanti dalla violazione di specifiche normative di settore, la violazione alle norme del presente Regolamento comporta la sanzione amministrativa pecuniaria nella misura massima prevista dall'art. 7 bis del D.Lgs 267/00 e ss. mm. ii..

Art. 14

Revoca e sospensione della concessione/autorizzazione

1. La concessione/autorizzazione è sospesa qualora si verifichi anche una sola delle seguenti condizioni:

- al de hors autorizzato sono state apportate modifiche rilevanti, secondo il principio di variazioni essenziali di cui al DPR n. 380/01, rispetto al progetto approvato;- gli impianti tecnologici non risultano conformi alla normativa vigente;- causa la mancanza di manutenzione vengano meno il decoro, le condizioni igienico-sanitarie e la sicurezza;- nei casi, motivati da pubblico interesse, indicati al successivo articolo 15. In caso di sospensione, l'occupazione del suolo pubblico e l'attività ivi esercitata potrà riprendere solo quando sarà accertato il venir meno dei presupposti di fatto che legittimano l'adozione del provvedimento di sospensione.

2. La concessione/autorizzazione è revocata qualora si verifichi anche una sola delle seguenti condizioni:

- gli elementi di arredo non vengono custoditi secondo le modalità previste all'articolo 12;
- le attività svolte sull'area autorizzata costituiscono causa di disturbo alla quiete pubblica, accertato dalle autorità competenti;
- in caso di mancato pagamento del canone dovuto per l'occupazione di suolo pubblico e degli altri tributi di legge;
- nel caso di reiterazione delle violazioni di cui al precedente comma 1;
- nei casi, motivati da pubblico interesse, indicati al successivo articolo 15.

3. I provvedimenti di sospensione e revoca della concessione/autorizzazione sono adottati dal dirigente competente, previa notifica di atto di diffida, con cui si intima la regolarizzazione della situazione e l'eliminazione delle cause che hanno determinato le irregolarità accertate, nei termini indicati nella diffida stessa.

Art. 15

Revoca e sospensione della concessione/autorizzazione per motivi di interesse pubblico

1. Oltre a quanto previsto al precedente articolo 14, la concessione/occupazione del suolo pubblico con dehors può essere revocata con provvedimento dirigenziale motivato, per motivi di interesse pubblico, previa comunicazione al destinatario con almeno 30 giorni di preavviso. In casi di motivata urgenza la comunicazione al destinatario può avvenire con 10 giorni di preavviso.

2. La concessione/autorizzazione di occupazione suolo pubblico può essere sospesa con provvedimento dirigenziale, per motivi d'interesse pubblico, nei seguenti casi:- ogni qualvolta nella località interessata debbano effettuarsi lavori per l'esecuzione di opere di pubblica utilità, manutenzione delle proprietà comunali, interventi di enti erogatori di servizi o per interventi di manutenzione, non attuabili con soluzioni alternative, da parte del condominio ove ha sede il pubblico esercizio. In tali casi il dirigente responsabile provvede a comunicare al destinatario la data entro cui il suolo dovrà essere reso libero da tutti gli arredi con rimozione a carico degli esercenti; tale comunicazione, qualora non comporti revoche della concessione/autorizzazione, dovrà avvenire con almeno 30 giorni di preavviso;- per l'effettuazione di lavori di pronto intervento che necessitino della rimozione immediata degli arredi, la comunicazione, motivata, al destinatario può avvenire in forma urgente, senza un preavviso. Nel caso in cui non fosse possibile la comunicazione in forma urgente per chiusura dell'esercizio, o per comprovati motivi di tutela dell'incolumità pubblica, l'ente competente all'attività di pronto intervento è autorizzato a rimuovere le strutture. I costi della rimozione saranno a carico del concessionario;- per altri motivi di rilevante interesse pubblico.

3. Nel caso di revoca o sospensione della concessione/autorizzazione di occupazione di suolo pubblico per motivi di interesse pubblico è previsto il rimborso del canone versato anticipatamente. Tale rimborso potrà essere riconosciuto, su richiesta del concessionario, in detrazione al canone degli anni successivi.

Art. 16

Rimozione del dehors su suolo privato

1. Il verificarsi anche di una sola delle condizioni di cui al precedente art. 12 non riconducibili al caso di occupazione di suolo pubblico, comporta, previa diffida, l'obbligo della rimozione del "dehors" su suolo privato.

Art. 17

Pagamento del canone

1. L'occupazione di suolo pubblico per l'installazione di dehors stagionale/permanente è soggetta al pagamento canone unico patrimoniale. Il canone è commisurato alla superficie totale dell'area nella quale il concessionario è autorizzato a collocare il dehors.

2. La classificazione delle strade per l'applicazione del canone è quella indicata nel vigente Regolamento del canone unico patrimoniale. Eventuali aggiornamenti della classificazione delle strade, e quindi del Regolamento citato, comporterà automaticamente la revisione del canone ai sensi del presente Regolamento.

3. Per le modalità ed i termini del pagamento del predetto canone si fa riferimento al vigente Regolamento del canone unico patrimoniale.

Art. 18

Deroghe

1. In caso di particolari esigenze finalizzate al miglior inserimento possibile del dehors nel contesto storico architettonico e ambientale possono essere ammesse deroghe alle caratteristiche architettoniche di cui al precedente art. 5 da valutare preventivamente nell'ambito della richiesta di nulla osta di cui al precedente art. 6.

Art. 19

Occupazioni abusive

1. Le occupazioni realizzate senza le prescritte autorizzazioni sono considerate abusive.
2. Sono considerate altresì abusive le occupazioni/concessioni:
 - a) difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione;
 - b) che si protraggono oltre il termine di scadenza senza che sia intervenuta la proroga ovvero oltre la data di revoca della concessione stessa;
 - c) che contrastino con le disposizioni di legge e del presente regolamento.
3. In caso di occupazione abusiva, l'occupante di fatto, soggetto passivo del canone, deve corrispondere il canone previsto per analoghe occupazioni regolarmente autorizzate nonché la sanzione amministrativa pecuniaria che verrà irrogata con le modalità e nei termini di cui all'articolo 20.
4. Il pagamento del canone e delle sanzioni non sana comunque l'irregolarità dell'occupazione.
5. Resta comunque a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualunque danno o molestia arrecata a terzi per effetto dell'occupazione.

Art. 20

Sanzioni

1. Chiunque occupi abusivamente il suolo pubblico ovvero avendone ottenuto la concessione/autorizzazione non ottemperi alle relative prescrizioni, è soggetto alle sanzioni previste dall'art. 20 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e ss.mm.ii. ("Nuovo Codice della Strada"), e, in quanto applicabili, quelle previste dall'articolo 3 commi 16, 17 e 18 della legge 17 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica).
2. L'omesso, ritardato o parziale pagamento del canone entro i termini di cui sopra determina l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.
3. Per le violazioni alle norme del presente Regolamento, riguardo alle quali non è prevista alcuna specifica sanzione da leggi e da altri regolamenti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria disposta dall'art. 7-bis del D.Lgs. n. 267/2000 ("T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali").
4. La violazione di cui al comma 3 comporta la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo, per l'autore della violazione stessa, di rimuovere a proprie spese, entro il termine appositamente assegnato, quanto non conforme alle norme del presente Regolamento.
5. In caso di inottemperanza, il Comune provvederà alla riduzione in pristino in danno del concessionario, previa escussione della polizza di cui all'art. 6.
6. In ogni caso sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa in materia edilizia (D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380) e di tutela dei Beni Culturali e Paesaggistici (D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.).
7. Le sanzioni si intendono applicate per ogni singola occupazione.

Art. 21

Entrata in vigore ed abrogazione di norme

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di approvazione della deliberazione di approvazione.

Dalla medesima data è abrogato il CAPO III "I DEHORS" del regolamento comunale approvato con delibera di C.C. n. 35 del 12 luglio 2017; sono abrogate tutte le norme incompatibili con quelle contenute nel presente Regolamento.

Il presente regolamento prevale sulle norme contenute in altri regolamenti comunali vigenti qualora le stesse risultino in contrasto con esso.

Art. 22

Disposizioni transitorie e finali

1. Le occupazioni di suolo pubblico con dehors, già esistenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, devono essere adeguate alle presenti disposizioni regolamentari entro e non oltre il termine di un anno dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, decorsi infruttuosamente i quali i dehors devono essere rimossi con ripristino del suolo pubblico.

2. Le concessioni di occupazioni di suolo pubblico con dehors, relative a domande presentate prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento ed ancora in istruttoria, sono rilasciate in base alle norme previste dal presente Regolamento.

ALLEGATO

INDIVIDUAZIONE DELLE AREE DI DIVIETO ASSOLUTO PER L'INSTALLAZIONE DI DEHORS COPERTI, SCHEMI TIPO ED ABACO DELLE CARATTERISTICHE DEI MANUFATTI TIPO DEHORS.

RELAZIONE

Il regolamento prevede espressamente che al fine di salvaguardare i caratteri storico ed architettonici, nelle aree ricadenti all'interno del centro storico è consentita l'installazione di dehors di tipo coperto. ~~In relazione a tale disposizione, si è individuato un ambito di divieto assoluto.~~

Nelle aree del centro storico si è previsto l'adeguamento delle strutture esistenti alla nuova normativa e la possibilità di realizzare dehors di tipo coperto in spazi privati non visibili o non direttamente in relazione con spazi pubblici. L'ambito di divieto assoluto è stato identificato con le direttrici principali del centro storico.

In tale zona si ritiene che il dehors di tipo coperto (tipo 3) costituisca una struttura non compatibile.

Schemi Tipologici: Gli schemi tipologici descritti nell'elaborato grafico allegato alla presente relazione, costituiscono gli indirizzi formali cui attenersi nella progettazione dei dehors per l'intero tessuto urbano.

In relazione ai 3 tipi individuati dal regolamento ovvero: dehors aperto (tipo1), dehors delimitato (tipo 2) e dehors coperto (tipo 3), sono stati adottati i seguenti criteri:

- Per il tipo 1 – aperto si è scelto di non predisporre nessun tipo di schema tipologico poiché il dehors aperto costituisce un dehors “sui generis” in quanto costituito da semplici tavolini e sedie con eventualmente un ombrellone e/o una pedana senza altre strutture;
 - Per il tipo 2 si sono indicate due possibilità: Addossato alla parete – con copertura costituita da tenda a sbalzo o ombrellone ed eventuale pedana; Libero-isolato – con copertura costituita da ombrellone con sostegno centrale o laterale ed eventuale pedana.
 - Anche per il tipo 3 si sono indicate due possibilità: Addossato alla parete – con copertura inclinata e pedana; Libero-isolato – con copertura piana o a falde e pedana.
- Gli schemi di aggregazione validi per entrambe i tipi (delimitato e coperto) prevedono forme regolari, rettangolari o quadrate o forme regolari disassate.

Il modulo base individuato misura 4 ml per 3 – con sottomultiplo di ml 1.50 per il lato lungo.

Per ulteriori indicazioni per materiali, colori e dimensioni si rimanda all’abaco dei manufatti tipo dehors; tale abaco deve intendersi esteso all’intero tessuto urbano.

▪ **SCHEMI TIPO**

ABACO DELLE CARATTERISTICHE DEI MANUFATTI TIPO DEHORS

Di seguito si riportano alcune indicazioni circa le caratteristiche dei manufatti tipo “dehors” da installare

Materiali	legno o metallo con superficie antiscivolo
Colore	legno naturale con impregnante idrorepellente se in legno, antracite / canna di fucile se in metallo
Spessore	15 cm
Modalità di posa	semplicemente appoggiata senza alcun tipo di ancoraggio al suolo (o bullonature nel caso di pavimentazioni non di pregio)

STRUTTURA COPERTA

Materiali	struttura portante con elementi esili in legno o ferro/alluminio, copertura in telo impermeabile o tessuto ombreggiante avvolgibili
Colore	colore adeguato al contesto se in legno, antracite / canna di fucile se in metallo, colore del telo o tessuto adeguato al contesto (facciate edifici limitrofi)
Altezza massima	metri 3 al colmo della copertura

Modalità di posa	semplicemente ancorata al suolo mediante zavorrature (o bullonature nel caso di pavimentazioni non di pregio)
------------------	---

ELEMENTI DI DELIMITAZIONE PERIMETRALE

Tipologia	fioriera in legno o metallo, pannello con struttura in metallo o legno e vetro trasparente (la parte opaca non dovrà avere altezza superiore ad un metro da terra)
Materiali	legno, ferro o alluminio; vetro trasparente; nella perimetrazione zona A del centro storico solo ed esclusivamente vetro trasparente e/o materiali trasparenti
Colore	colore adeguato al contesto se in legno, antracite / canna di fucile se in metallo
Altezza massima	metri 1,60 da terra
Modalità di posa	semplicemente ancorata al suolo mediante zavorrature

TENDE LATERALI

Quando consentite ai sensi del presente regolamento esse devono avere le medesime caratteristiche, per materiale e colore del tessuto o telo in copertura al "dehors". Le stesse devono inoltre essere verticali.

MODIFICHE AL NUOVO REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DI CHIOSCHI, DEHORS DI CUI ALLA DELIBERA DI C.C. N. 30 DEL 18/05/2021

CAPO I - DISPOSIZIONI INIZIALI

ART. 1 - Ambito di applicazione e finalità

ART. 2 - Definizioni generali

CAPO II - I CHIOSCHI

ART. 3 - Determinazione delle Aree, dei servizi individuati e caratteristiche dei Chioschi

ART. 4 - Norme Generali previste per i Bandi utili all'assegnazione dei Chioschi

ART. 5 - Proroga e rinnovo della concessione/autorizzazione

ART. 6 - Iter amministrativo post-aggiudicazione

ART. 7 - Norme Generali

ART. 8 - Caratteristiche comuni dei chioschi

ART. 9 - Requisiti Igienico Sanitari di Base

ART. 10 - Decadenza, revoca e scadenza della concessione

ART. 11 - Disposizioni transitorie per i chioschi/strutture esistenti

CAPO III - I DEHORS

ART. 1 - Oggetto e definizioni

ART. 2 - Elementi costitutivi dei "dehors"

ART. 3 - Criteri generali per la collocazione dei "dehors"

ART. 4 - Ambiti di valore storico e ambientale

ART. 5 - Caratteristiche tecniche dei "dehors" di tipo coperto e modalità' di occupazione del suolo pubblico

ART. 6 - Rilascio dell'Autorizzazione Unica e concessione per l'occupazione di suolo pubblico - Procedura abilitativa in materia edilizia

ART. 7 - Contenuto dell'atto di concessione/autorizzazione

ART. 8 - Proroga e rinnovo della concessione/autorizzazione

ART. 9 - Obblighi del concessionario

ART. 10 - Attività consentite ed orario d'esercizio

ART. 11 - Danni arrecati a terzi

ART. 12 - Manutenzione degli elementi dei "dehors"

ART. 13 - Sanzioni e misure ripristinatorie

ART. 14 - Revoca e sospensione della concessione/autorizzazione

ART. 15 - Revoca e sospensione della concessione/autorizzazione per motivi di interesse pubblico

ART. 16 - Rimozione del dehors su suolo privato

ART. 17 - Pagamento del canone

ART. 18 - Deroghe

ART. 19 - Occupazioni abusive

ART. 20 - Sanzioni

ART. 21 - Entrata in vigore ed abrogazione di norme

ART. 22 - Disposizioni transitorie e finali